

N. 579

li 10-11-1970

COMUNE DI CALDIERO

LICENZA DI COSTRUZIONE

IL SINDACO

- 1 — Vista la domanda presentata il 27 Agosto 1970
- 2 — Visti gli elaborati tecnici allegati alla domanda;
- 3 — Visti i pareri della Commissione Comunale Edilizia e dell'Ufficiale Sanitario;
- 4 — Visti il T.U. delle Leggi Sanitarie e la Legge Urbanistica;
- 5 — Visti i Regolamenti Comunali;

CONCEDE LICENZA

a

per Ricostruzione edificio ad uso servizi

località Caldiero - Via Strà

(Via, Piazza ecc.)

N.

Mappali N. 308 sub.5 e b

Sezione Un. Foglio del Comune di Caldiero

- LA PRESENTE LICENZA HA LA VALIDITA' DI UN ANNO DA OGGI. In caso di scadenza se ne dovrà richiedere il rinnovo nei modi e forme prescritte dal vigente « Regolamento Edilizio ».
- COPIA DELLA PRESENTE DEVE ESSERE TENUTA A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' SUL LUOGO DEI LAVORI.
- La licenza si intende in tutti i casi accordata e subordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi, all'osservanza da parte del concessionario che si obbliga di accettarle, delle « NORME e CONDIZIONI » a retro segnate e della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 così come integrata e modificata dalla Legge 6 agosto 1967 n. 765, con il rispetto delle quali la presente viene concessa.

— Contributo Cassa Previdenza Geometri versato sul c.c postale n.1/46840 in data 1-10-1970 con bollettino n. 289 per £. 1210.=

IL SINDACO

SANZIONI PENALI:

salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32 primo comma;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dello Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma.

NORME E CONDIZIONI

— Nella esecuzione dei lavori il concessionario dovrà attenersi a tutte le norme che il Comune crederà di suggerire nell'interesse del transito ed a salvaguardia della sua proprietà.

— L'opera dovrà essere eseguita con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alla strada comunale. Il concessionario dovrà riparare a proprie spese qualunque guasto potesse derivare al corpo stradale per effetto od in conseguenza totale o parziale della presente licenza. Sulla necessità ed urgenza delle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto od in causa totale o parziale della presente licenza, giudicherà *esclusivamente* l'Amministrazione Comunale.

— La licenza si ritiene e resta a tutto pericolo del concessionario suoi successori od aventi causa. Il Comune non sarà mai, né verso di lui né verso altri, in alcun modo responsabile per fatti o danni derivabili a chicchessia in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita.

Copia del suesteso atto è stata da me oggi notificata al sig. [redacted] perchè ne abbia piena e legale conoscenza e tutti gli effetti di legge, consegnandola a mani del sig. [redacted]

Caldiero, li 17 NOV 1970

IL MESSO COMUNALE

— Tutte le spese, tasse, diritti di Segreteria, spese di sopraluogo dell'Ufficio Tecnico ecc.; sono a totale carico del concessionario che dichiara espressamente di accettarne l'onere.

Letto, confermato e sottoscritto

li

IL CONCESSIONARIO



CONDIZIONI PARTICOLARI : ULSS 24 N° 1209/IP del 1.12.1986 condizionato a:
 - negli ambienti in cui le aperture sono inferiori ad 1/10 della superficie del locale sia realizzato un impianto di areazione forzata che compensi la parte mancante di aperture.
 C.E. 11112.86: Il piano scantinato verrà adibito totalmente a garage.



COMUNE DI CALDIERO
 PROVINCIA DI VERONA

N. 1903 del reg. costr. edil.

N. 4950 prot.

CONCESSIONE EDILIZIA
IL SINDACO

Vista la domanda presentata il 10.09.1986 da [redacted]

in qualità di [redacted]
 codice fiscale [redacted]

tendente ad ottenere la concessione per progetto per la ristrutturazione di un edificio, da destinare a negozio e studio + uffici.

in località Caldiero Via Strà
 Sezione Unica, Foglio 3° mappali, n. 308 di questo Comune.

- Visti gli elaborati tecnici allegati alla domanda;
- Vista la Legge 17.8.1942 n. 1150 modificata dalla Legge 7.8.1967 n. 765;
- Vista la Legge 28.1.1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge della Regione del Veneto 27.6.1985 n. 61;
- Visti i vigenti Strumenti Urbanistici e i Regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene;
- Visto il R.D. 27.7.1934 n. 1265 T.U.L.L.S.S. e il R.D. 3.3.1934 n. 383 T.U.L.C.P.;
- Sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale n. 12 del 11.12.1986;
- Visto il parere del settore per l'Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. n. 24 in data favorevole prot. N° 1209/II del 11.12.1986.

CONCEDE

a [redacted]
 don [redacted]

di eseguire le opere suindicate in conformità al progetto allegato alla presente concessione è sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notifica della presente concessione ed ultimati entro tre anni dall'inizio si da essere abitabili o agibili;
- 2) Il costruttore, il progettista ed il direttore dei lavori dovranno attenersi a quanto prescritto dalle Leggi:
 - 5.11.1971 n. 1086 in materia di conglomerati cementizi armati, normali e precompressi e strutture metalliche;
 - 30.4.1976 n. 373 in materia di impianti termici e contenimento dei consumi energetici;
 - 10.5.1976 n. 319 e modificazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - 7.12.1984 n. 818 in materia di prevenzione incendi;
- 3) gli scarichi della fognatura dovranno essere completamente scoperti e visibili all'atto della visita per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità;
- 4) all'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i nominativi dell'esecutore e del direttore dei lavori sottoscritti dagli stessi;
- 5) all'atto dell'inizio dei lavori dovrà essere posto presso l'ingresso del cantiere, lungo la strada ed in posizione ben visibile un cartello delle dimensioni minime di cm. 50 x 70 indicante: oggetto dei lavori, numero della concessione edilizia e data di rilascio, nominativo del titolare della concessione, del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore, data di inizio dei lavori;
- 6) copia della concessione e dei progetti allegati dovrà essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari comunali o degli agenti di polizia giudiziaria.

La presente concessione è rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

I TITOLARI DELLA CONCESSIONE, IL COMMITTENTE, IL COSTRUTTORE SONO RESPONSABILI AI FINI E PER GLI EFFETTI DELLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 28.2.1985 N. 47 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DELLA CONFORMITA' DELLE OPERE ALLA NORMATIVA URBANISTICA, ALLE PRESCRIZIONI DI PIANO NONCHE' UNITAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI A QUELLE DELLA CONCESSIONE AD EDIFICARE ED ALLE MODALITA' ESECUTIVE STABILITE DALLA PRESENTE CONCESSIONE.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 28.1.77 N. 10

- Il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione è determinato in L. 2.352.362
 - Il contributo commisurato al costo di costruzione è determinato in L. 4.451.220
TOTALE L. 6.803.582

A) Il concessionario non si avvale della facoltà di effettuare il pagamento ratealmente e pertanto ha dimostrato di aver versato l'intero importo di L. [redacted] con Bolletta n. [redacted] del [redacted]

B) Il concessionario si avvale della facoltà di effettuare il pagamento ratealmente giuste Delibere Consiglio Comunale n. 5 e n. 6 del 30.01.1986 e pertanto gli importi saranno corrisposti come segue:

L. 588.090= entro il 15.04.1987
 L. 588.090= entro il 15.10.1987
 L. 588.090= entro il 15.04.1988
 L. 588.090= entro il 15.10.1988

L. 445.122= pari al 10% all'inizio lavori;
 L. 1.780.488= pari al 40% al compimento del rustico e comunque non oltre un anno dal rilascio della presente concessione edilizia;
 L. 2.225.610= pari al 50% al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità e comunque non oltre 60 gg. dalla ultimazione lavori;

A garanzia del pagamento rateizzato è stata costituita garanzia mediante fidejussione per l'importo di L. 5.770.370= stipulata presso RAS Assicurazioni con polizza N° 6.895.278/7 del 15.04.1987. In caso di ritardato o mancato versamento verranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 27.06.1985 n. 61.

Concessione rilasciata a titolo gratuito ai sensi [redacted]

Caldiero, li 18 APR. 1987



Il Sindaco

Comune di **CALDIERO**

PROVINCIA DI VERONA

Prot. n. 3500li, Caldiero, **11 FEB. 1988**PRATICA EDILIZIA N. 2001ANNO 1987**AUTORIZZAZIONE DI VARIANTE PER OPERE IN CORSO****IL SINDACO**

Vista la concessione n. 1903 del 18.04.87
 rilasciata a [REDACTED]
 residente in [REDACTED]
 codice fiscale [REDACTED]
 per l'esecuzione Per la ristrutturazione di un edificio, da destinare a negozio, studio, uffici.

Preso in esame la richiesta del concessionario per ottenere l'autorizzazione a varianti al progetto originario;

Ritenuto dall'esame dei documenti prodotti che le varianti richieste non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e che comunque non modificano la sagoma, le superfici utili e la destinazione dei beni;

Visto che sulla richiesta la commissione edilizia ha espresso parere favorevole
 come da verbale n. 13 del 07.08.87

Visto parere favorevole condizionato ULSS 24 del 12.11.87 n° 977/I.P.

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio, n. 10;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

A U T O R I Z Z A

Alla ditta [REDACTED]
 di apportare alla concessione n. 1903, rilasciata in data 18.04.87

la variante N. 2001
 ferme restando, anche per i lavori in variante, le condizioni tutte prescritte nella originaria concessione, compreso il termine di ultimazione dei lavori e quelle che qui di seguito si indicano:

ai sensi della circolare regionale del 29.07.87 n° 38 negli ambienti in cui le aperture sono inferiori ad 1/20 della superficie del locale, sia realizzato un impianto di areazione forzata che compensi la parte mancante di aperture.

Il maggior contributo per oneri di urbanizzazione di-L= dovrà essere versato a conguaglio al rilascio del certificato agibilità.

Il maggior contributo commisurato al costo di costruzione di-L. dovrà essere versato a conguaglio al rilascio del certificato agibilità.

Le relative ricevute dovranno essere esibite all'ufficio tecnico comunale.

11 FEB. 1988

IL SINDACO



Comune di

CALDIERO
PROVINCIA DI VERONA

Prot. n. 1512

19 APR. 1988

PRATICA EDILIZIA N. 2080

ANNO 1988

li,

AUTORIZZAZIONE DI VARIANTE PER OPERE IN CORSO**IL SINDACO**

Vista la concessione n. 2001 del 11.02.1988
rilasciata a
residente in
codice fiscale
per l'esecuzione Variante interne ed esterne alla ristrutturazione di un fabbricato a
destinazione negozi, studio e uffici

Preso in esame la richiesta del concessionario per ottenere l'autorizzazione a varianti al progetto originario;

Ritenuto dall'esame dei documenti prodotti che le varianti richieste non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e che comunque non modificano la sagoma, le superfici utili e la destinazione dei beni;

Visto che sulla richiesta la commissione edilizia ha espresso parere Favorevole
come da verbale n. 5 del 18.03.1988

Visto parere favorevole ULSS N. 24 S/IP del 13.04.1988 alle stesse condizioni del precedente parere del 12.11.1987 N. 977/IP

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio, n. 10;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

A U T O R I Z Z A

Alla ditta

di apportare alla concessione n. 2001, rilasciata in data 11.02.1988

La variante N. 2080 varianti interne ed esterne alla ristrutturazione di un fabbricato destinato a negozi, studi e uffici
la variante N.

ferme restando, anche per i lavori in variante, le condizioni tutte prescritte nella originaria concessione, compreso il termine di ultimazione dei lavori e quelle che qui di seguito si indicano:

Il maggior contributo per oneri di urbanizzazione di L. dovrà essere
versato ~~aggiornato e versato prima del rilascio del certificato di agibilità~~

Il maggior contributo commisurato al costo di costruzione di L.
dovrà essere versato ~~aggiornato e versato prima del rilascio del certificato di agibilità~~












Le relative ricevute dovranno essere esibite all'ufficio tecnico comunale.

19 APR. 1988



IL SINDACO

COMUNE DI CALDERO
 PROVINCIA DI VERONA
2080
 PROGETTO DI VARIANTE IN ORO PROPELTA ALLA
 ZONA/ZONE EDILIZIA N°
 ZONE DEL N° 2-1988 PER LA
 RI/ATTIVAZIONE DI UN
 EDIFICIO DA DESTINARE A
 MICROI, STUDIO, VENTILAZIONE A
 STRADA DI CALDERO PER LA
 DITTA





COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

n. 3 depositi



Rich. Prot. N. 2270
del 22.04.1988

Corridolo

Locali macchine ascensore

PERMESSO DI ABITABILITA' / AGIBILITA'

RELATIVO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 1903 DEL 18.04.1987
e/o SUCCESSIVE CONCESSIONI IN VARIANTE N. 2001 DEL 11.02.1988
N. 2080 DEL 19.04.1988

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. [redacted] residente a [redacted] intesa ad ottenere il permesso di abitabilità / agibilità per ristrutturazione edificio a destinazione negozio, studio, uffici

sito in CALDIERO Via/loc. Strà N. [redacted]
Sez. Unica Foglio 3° Mapp. N. 308

Visto il verbale d'ispezione sanitaria in data 03.05.1988
nonché quello del tecnico comunale in data 09.05.1988

Accertato che i lavori sono stati iniziati in data 15.06.1987 ed ultimati in data 18.02.1988 ed eseguiti in conformità alle norme igienico-sanitarie attualmente vigenti;

Visto che le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione sono state adempiute nei modi e termini in esso previsti, come risulta dalla documentazione in atti;

Visto il certificato di collaudo statico in data (in caso di opere in c.a.) 01.03.1988;

Visto che il richiedente ha prodotto la prova del pagamento della tassa di concessione comunale di L. 45.500=;

Visto che copia del certificato di collaudo è stata depositata presso l'Uff. Genio Civile in data 07.03.1988 come da ricevuta n. 211/87 prot. a' sensi dell'art. 8 della Legge 5-11-1971, n. 1086;

Visti gli articoli 221, 226 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con D.L. 27-7-1934, n. 1265;

Visto dichiarazione congiunta relativa L.S. 373/76 art. 17 comma 3° del 28.04.1988
Vista variazione catastale ricevuta del 31.03.1988 Prot. 35688

DICHIARA

che la costruzione sopracitata di proprietà del Sig. [redacted]

composta di piani 3 (1) vani n. 4 (1) è ABITABILE / AGIBILE con decorrenza da 10 MAG. 1988

li, 10 MAG. 1988

IL SINDACO

1) Vedere descrizione retro

PIANO SCANTINATO:

Garage

n. 3 depositi

Locale macchine ascensore

Corridoio

PIANO RIALZATO:

Negozi ^{pluri-} ~~fuori~~ uso

W.C. + anti W.C.

PIANO PRIMO:

N. 2 uffici

N. 2 W.C. + anti W.C.

PIANO SECONDO:

Ufficio

Archivio

N. 2 W.C. + 2 anti W.C.